



ORDINANZA N. _ 8 _ DEL 24 AGOSTO 2017

ORDINANZA CONCERNENTE MISURE PER L'IDENTIFICAZIONE E LA REGISTRAZIONE DELLA POPOLAZIONE CANINA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SABAUDIA.

IL SINDACO

VISTI:

- il T.U. Leggi Sanitarie approvato con R.D. n.1256/1934 e s.m.i.;
- il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. n.320/1954 e s.m.i.;
- la Legge 14.08.1991 n. 281 ad oggetto "Legge quadro in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo" e, in particolare, gli artt. 2 e 3 concernenti, rispettivamente, l'obbligo di tatuare i cani e l'istituzione dell'anagrafe canina;
- la Legge Regionale 21 ottobre 1997 n. 34 ad oggetto "Tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo";
- gli artt. 650 e 727 del codice penale;
- il D. Lgs. n. 267/2000;
- il D.P.C.M. 28.02.2003 ad oggetto "Recepimento dell'Accordo Stato-regioni del 6 febbraio 2003 recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy" e, in particolare, l'art. 3 il quale prevede l'obbligo di iscrizione all'anagrafe canina, da effettuare da parte del proprietario o del detentore di cani, nonché l'art. 4 co. 1 lett. a) che ha previsto, a decorrere dal 01 gennaio 2005, l'introduzione del microchip quale sistema unico ufficiale di identificazione del cane;

VISTA l'Ordinanza del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali in data 6 agosto 2008, pubblicata sulla G.U. del 20.08.2008 n. 194 ad oggetto "Ordinanza contingibile ed urgente concernente misure per l'identificazione e la registrazione della popolazione canina", avente efficacia di 24 mesi a decorrere dalla predetta pubblicazione;

VISTA la D.G.C. n. 61 del 08.08.2017 "Attivazione sperimentale servizio di guardie zoofile per lo svolgimento di attività di vigilanza nel controllo del territorio comunale in materia di protezione degli animali e di osservanza generale delle Leggi, dei Regolamenti nazionali e comunali e delle Ordinanze comunali".

CONSIDERATA la necessità di assicurare una compiuta ed uniforme applicazione, sull'intero territorio comunale, della normativa concernente l'identificazione dei cani e la gestione dell'anagrafe canina, al fine di poter svolgere un efficace controllo della popolazione canina;

RITENUTA la necessità e l'urgenza di emanare disposizioni per arginare il dilagare del fenomeno dell'abbandono dei cani, che alimenta il randagismo dei medesimi e che può provocare problemi per la salute pubblica, per la incolumità personale oltre che pericolo per la circolazione stradale;

RITENUTO altresì doveroso far effettuare in maniera contestuale l'identificazione e la registrazione di tutta la popolazione canina presente sul territorio comunale allo scopo di iscrivere in anagrafe il maggior numero possibile degli animali in questione e consentirne un controllo ed una gestione adeguati;

ORDINA

1. È obbligatorio provvedere all'identificazione e alla registrazione dei cani, in conformità alle disposizioni adottate dalla normativa nazionale (Legge n.281/91, DPCM 28.02.2003, Ordinanza Ministeriale 06.08.2008) e regionale (L.R. 34/97) e dalla presente Ordinanza.
2. Il proprietario o il detentore di un cane deve provvedere a far identificare e registrare l'animale entro il secondo mese di vita, mediante l'applicazione del microchip. Il proprietario o il detentore di cani di età superiore ai due mesi è tenuto a identificare e registrare il cane ai fini di anagrafe canina, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza e, comunque, **entro il 30 SETTEMBRE 2017**.
3. Per l'adempimento di cui al comma 2, il proprietario o il detentore deve rivolgersi esclusivamente ad un veterinario libero professionista accreditato presso l'Azienda USL e abilitato ad accedere all'anagrafe canina regionale, secondo modalità definite dalla Regione.
4. I veterinari, che provvedono all'applicazione del microchip, devono contestualmente effettuare la registrazione nell'anagrafe canina dei soggetti identificati. Il certificato di iscrizione in anagrafe canina deve accompagnare il cane in tutti i trasferimenti di proprietà.
5. Il proprietario o detentore di cani già identificati ma non ancora registrati è tenuto a provvedere alla registrazione all'anagrafe canina entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza e, comunque, **entro il 30 SETTEMBRE 2017**.
6. La disposizione di cui al comma 2 non si applica ai cani identificati, in conformità alla legge n. 281/91 e alla L.R. 34/1997, mediante tatuaggio leggibile e già iscritti all'anagrafe canina.
7. I veterinari pubblici e privati abilitati ad accedere all'anagrafe canina, nell'espletamento della loro attività professionale, devono verificare la presenza dell'identificativo. Nel caso di mancanza o di illeggibilità dell'identificativo, il veterinario libero professionista deve informare il proprietario o il detentore degli obblighi di legge.
8. È vietata la vendita di cani di età inferiore ai due mesi, nonché di cani non identificati e registrati in conformità alla presente ordinanza.
9. Il costo per l'esecuzione dell'intervento è regolato da ciascun libero professionista, mentre per la registrazione alla Banca Dati Regionale il proprietario del cane dovrà effettuare un versamento di € 8,00 (otto/00) sul CC 10753044 intestato all'Azienda USL di Latina; analoga tassa, di pari importo, sarà richiesta dalla ASL sia per l'eventuale passaggio di proprietà del cane, che per la cancellazione dall'Anagrafe canina regionale .
10. All'accertamento delle violazioni alla presente ordinanza sono deputati gli organi di vigilanza del Servizio Veterinario dell'Azienda U.S.L. e delle Guardie Zoofile. Le Guardie Zoofile sono dotate di un dispositivo di lettura di microchip ISO compatibile, al fine dell'effettuazione dei controlli di prevenzione del randagismo.
11. Chiunque viola le disposizioni:
 - dell'art. 1 della presente ordinanza è soggetto, salvo che il fatto non costituisca reato, alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 24 comma 2 della legge regionale n. 34/97;
 - dell'art. 2 della presente ordinanza è soggetto, salvo che il fatto non costituisca reato, alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 (euro venticinque/00) a € 500,00 (euro cinquecento/00) ai sensi dell'art. 7 bis del T.U.E.L.Per le procedure inerenti l'accertamento, nonché l'applicazione e la riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione pecuniaria, si applicano le norme di cui alla legge n. 689/1981.

DISPONE

Che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio e notificata agli organi incaricati di assicurare il rispetto della stessa per quanto di competenza:

- All'Azienda U.S.L. – Dipartimento di Prevenzione – Servizio Veterinario – loc. Tor Tre Ponti Latina;
- Al Comando di Polizia Municipale Locale – Via Inghilterra – Sabaudia;
- Alle Guardie Zoofile - Via Torino 56 – Sabaudia.

La presente Ordinanza annulla e sostituisce l'Ordinanza n. 04 del 27.02.2009.

Sabaudia, 24 Agosto 2017

IL SINDACO
- Giada GERVASI -